

# Misure amministrative sulla sicurezza alimentare di importazione ed esportazione della Repubblica popolare cinese

## Capitolo I Disposizioni generali

**Articolo 1** Per salvaguardare la sicurezza alimentare di importazione ed esportazione e proteggere la vita e la salute di esseri umani, animali e piante, queste misure sono formulate in conformità con la legge sulla sicurezza alimentare della Repubblica popolare cinese (di seguito denominata "legge sulla sicurezza alimentare") e relativi regolamenti di attuazione, legge doganale della Repubblica popolare cinese, legge della Repubblica popolare cinese sull'ispezione delle merci di importazione ed esportazione e relativi regolamenti di attuazione, legge della Repubblica popolare cinese sulla quarantena degli animali e Impianti in entrata e in uscita e relativi regolamenti di attuazione, la legge sulla salute di frontiera e la quarantena della Repubblica popolare cinese e i relativi regolamenti di attuazione, la legge della Repubblica popolare cinese sulla qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli e le norme speciali della Consiglio di Stato per il rafforzamento della supervisione e dell'amministrazione della sicurezza degli alimenti e di altri prodotti.

**Articolo 2** Le presenti Misure devono essere osservate nelle seguenti attività:

1. La produzione e altre operazioni commerciali di importazione ed esportazione di prodotti alimentari ;
2. Sorveglianza doganale sui produttori e operatori alimentari di importazione ed esportazione e sulla loro sicurezza alimentare in importazione ed esportazione.

(La supervisione di) la produzione e le operazioni commerciali di importazione ed esportazione di additivi alimentari e prodotti alimentari devono seguire le disposizioni pertinenti del GACC.

**Articolo 3** Il lavoro che implica l'importazione e l'esportazione di sicurezza alimentare deve aderire ai principi di sicurezza in primo luogo, orientamento alla prevenzione, gestione del rischio, controllo dell'intero processo e co-governance globale.

**Articolo 4** I produttori e gli operatori sono ritenuti responsabili della sicurezza degli alimenti di importazione ed esportazione che producono e manipolano.

I produttori e gli operatori di alimenti importati ed esportati conducono la produzione e altre operazioni commerciali in conformità con gli accordi internazionali che la Cina conclude o partecipa, le leggi, i regolamenti e gli standard nazionali di sicurezza alimentare cinesi; tali attività produttive e commerciali sono sottoposte a supervisione in base alle leggi per garantire la sicurezza alimentare di importazione ed esportazione, essere responsabili nei confronti della società e del pubblico e assumersi responsabilità sociali.

**Articolo 5** L'Amministrazione generale delle dogane della Repubblica popolare cinese (GACC) sovrintende alla sicurezza alimentare delle importazioni e delle esportazioni nel paese.

Le dogane locali di vari livelli sono responsabili della supervisione della sicurezza alimentare di importazione ed esportazione rispettivamente nelle aree sotto la loro giurisdizione.

**Articolo 6** La dogana utilizza mezzi informatici per migliorare il controllo della sicurezza alimentare delle importazioni e delle esportazioni.

**Articolo 7** Le dogane rafforzeranno la pubblicità e l'educazione sulla sicurezza degli alimenti di importazione ed esportazione e avvieranno l'educazione pubblica sulle leggi, i regolamenti, gli standard nazionali di sicurezza alimentare e le conoscenze pertinenti.

La dogana rafforza gli scambi e la cooperazione con le organizzazioni internazionali impegnate nella sicurezza alimentare, le agenzie governative estere, le associazioni dell'industria alimentare estere, le associazioni dei consumatori estere e simili, per creare un modello di governance globale della sicurezza alimentare di importazione ed esportazione .

**Articolo 8** I funzionari doganali impegnati nella sorveglianza della sicurezza alimentare delle importazioni e delle esportazioni devono possedere le necessarie conoscenze professionali.

## Capitolo II Importazioni alimentari

**Articolo 9** Gli alimenti importati devono essere conformi alle leggi, ai regolamenti e agli standard nazionali di sicurezza alimentare cinesi; per requisiti speciali in trattati e accordi internazionali conclusi o a cui ha partecipato la Cina, tali requisiti devono essere onorati.

Gli alimenti di importazione senza corrispondenti standard di sicurezza alimentare nazionale cinese devono essere conformi allo standard applicato temporaneamente annunciato dall'autorità sanitaria sotto il Consiglio di Stato.

Gli alimenti prodotti con nuovi materiali alimentari devono, ai sensi dell'articolo 37 della legge sulla sicurezza alimentare, ottenere una licenza amministrativa per nuovi materiali alimentari rilasciata dall'autorità sanitaria sotto il Consiglio di Stato.

**Articolo 10** La dogana effettua valutazioni di conformità sugli alimenti importati in conformità con le leggi e i regolamenti pertinenti per l'ispezione delle merci all'importazione e all'esportazione.

Una valutazione della conformità delle importazioni di alimenti comprende: valutazione e revisione del sistema di gestione della sicurezza alimentare di un paese straniero (regione) che esporta alimenti in Cina [di seguito denominato paese straniero (regione)], registrazione di impianti di produzione all'estero, archiviazione di documenti e garanzia di conformità da parte di importatori ed esportatori,

quarantena e approvazione degli animali e delle piante in ingresso, esaminare i documenti di certificazione di conformità allegati, l'esame dei documenti, l'ispezione in loco, la supervisione e i test di campionamento, l'esame dei registri di importazione e vendita, nonché una combinazione di queste attività.

**Articolo 11** GACC può valutare e rivedere il sistema di gestione della sicurezza alimentare e la situazione della sicurezza alimentare di un paese straniero (regione) e determinare i requisiti di ispezione e quarantena sulla base dei risultati della valutazione e della revisione.

**Articolo 12** In una delle seguenti circostanze, il GACC può avviare la valutazione e il riesame su un paese straniero (regione):

1. Un paese straniero (regione) chiede di esportare per la prima volta in Cina una determinata categoria di alimenti ;
2. Il paese (regione) ha subito un cambiamento significativo nei suoi regolamenti sulla sicurezza alimentare o sulla quarantena di animali e piante, o ha avuto un cambiamento significativo nelle autorità di regolamentazione ;
3. L'autorità straniera competente richiede un adeguamento significativo dei requisiti di ispezione e quarantena per una determinata categoria di alimenti che il paese esporta in Cina;
4. Un paese straniero (regione) ha avuto un focolaio di una grave malattia animale o vegetale o un incidente di sicurezza alimentare;
5. La dogana rileva seri problemi nelle importazioni di cibo e ritiene che vi sia una malattia animale/vegetale o un rischio per la sicurezza alimentare; o
6. Altre circostanze che richiedono valutazione e revisione.

**Articolo 13** La valutazione e la revisione del sistema di gestione della sicurezza alimentare di un paese straniero (regione) include principalmente la valutazione e la conferma dei seguenti elementi:

1. Leggi e regolamenti relativi alla sicurezza alimentare e alle malattie degli animali e delle piante ;
2. Il sistema normativo della sicurezza alimentare ;

3. Diffusione, prevenzione e controllo delle malattie animali e vegetali ;
4. Gestione e controllo di microrganismi patogeni, pesticidi e farmaci veterinari, e contaminazione, ecc.;
5. Controllo della sicurezza e dei servizi igienico-sanitari sulla produzione, lavorazione, trasporto e stoccaggio degli alimenti ;
6. Supervisione della sicurezza alimentare delle esportazioni ;
7. Sistema di difesa, tracciabilità e richiamo della sicurezza alimentare ;
8. Meccanismi di allerta e di risposta alle emergenze ;
9. Capacità di supporto tecnico; e
10. Altre situazioni che coinvolgono malattie animali o vegetali e sicurezza alimentare .

**L'articolo 14** GACC può organizzare esperti per condurre valutazioni e revisioni mediante revisione dei documenti, videoispezione, ispezione in loco, ecc., o una combinazione di questi mezzi.

**L'articolo 15** GACC organizza esperti per esaminare i documenti presentati dal paese straniero (regione) in fase di valutazione e revisione, inclusi materiali di domanda e questionari di valutazione; la revisione verificherà l'autenticità, l'integrità e la validità dei documenti. Il GACC può richiedere all'autorità straniera competente di presentare informazioni o materiali mancanti.

Per un paese (regione) che ha superato la revisione del documento, il GACC può organizzare esperti per condurre ispezioni video o ispezioni in loco sul proprio sistema di gestione della sicurezza alimentare. L'individuazione dei problemi (GACC) può richiedere all'autorità competente dei paesi interessati e alle strutture pertinenti di intraprendere azioni correttive.

I paesi (regioni) pertinenti forniscono l'assistenza necessaria per la valutazione e il riesame.

**Articolo 16** Se il paese (regione) sottoposto a valutazione e riesame si trova in una delle seguenti circostanze, il GACC può porre fine alla valutazione e al riesame e informare l'autorità straniera competente:

1. Nessun feedback 12 mesi dopo la ricezione del questionario (emesso da GACC);
2. non fornisce informazioni e materiali supplementari richiesti dal GACC entro tre mesi;
3. Un focolaio di grave malattia animale o vegetale o incidente in materia di sicurezza alimentare ;
4. Non riesce a collaborare con la Cina il video ispezione o sul posto di ispezione, non riesce a efficacemente prendere azioni correttive;
5. Richiede la conclusione della valutazione e del riesame.

Per i punti 1 e 2, l'autorità straniera competente può richiedere una proroga per motivi speciali; con l'approvazione del GACC, i materiali pertinenti devono essere presentati entro la nuova scadenza fissata dal GACC.

**Articolo 17** Dopo aver completato la valutazione e il riesame, il GACC notifica le conclusioni della valutazione e del riesame all'autorità competente del paese (regione) sottoposto a valutazione e riesame.

**L'articolo 18** GACC adotta la gestione della registrazione degli impianti di produzione all'estero che esportano cibo in Cina e pubblica gli elenchi degli impianti registrati.

**Articolo 19** Gli esportatori o agenti esteri che esportano prodotti alimentari in Cina (di seguito denominati "esportatori o agenti esteri") devono presentare richiesta di registrazione al GACC.

Gli importatori di prodotti alimentari devono presentare domanda alla dogana del luogo in cui si trovano.

Gli esportatori o agenti di prodotti alimentari esteri e gli importatori di prodotti alimentari sono ritenuti responsabili dell'autenticità e della validità delle informazioni fornite per l'archiviazione dei documenti.

GACC annuncia gli elenchi di esportatori o agenti esteri e importatori di alimenti che hanno presentato istanza di registrazione.

**Articolo 20** In caso di modifica delle informazioni archiviate, gli esportatori o agenti esteri o gli importatori di prodotti alimentari devono, entro 60 giorni dalla modifica, aggiornare le informazioni di archiviazione dei registri presso la dogana.

Rilevando che un esportatore o agente estero o un importatore di prodotti alimentari ha informazioni errate nella sua registrazione o che il contenuto della registrazione non è stato aggiornato in tempo, la dogana può ordinarli di apportare una correzione entro un determinato periodo di tempo.

**Articolo 21** Gli importatori di prodotti alimentari istituiscono sistemi di registrazione delle importazioni e delle vendite di prodotti alimentari, che registrano fedelmente il nome dell'alimento, il contenuto netto/le specifiche, la quantità, la data di produzione, il numero del lotto di produzione o di importazione, la durata di conservazione, il nome/indirizzo/informazioni di contatto dei loro fornitori esteri e domestici, data di consegna, ecc. e conservare i relativi certificati/voucher. Le registrazioni e i certificati/voucher devono essere conservati per almeno sei mesi dopo la scadenza della durata di conservazione degli alimenti; se la durata di conservazione non è specificata, i registri e i certificati/voucher devono essere conservati per almeno due anni dopo la vendita dei prodotti.

**Articolo 22** Un importatore di prodotti alimentari istituisce un sistema per la verifica degli esportatori e degli impianti di produzione esteri; la revisione verterà sui seguenti contenuti:

1. La formulazione e l'attuazione di misure di controllo del rischio per la sicurezza alimentare; e
2. Garanzia che i loro alimenti siano conformi alle disposizioni delle leggi, dei regolamenti e degli standard nazionali di sicurezza alimentare cinesi .

**L'articolo 23** La dogana sovrintende alle attività di revisione degli importatori di prodotti alimentari. Gli importatori di prodotti alimentari devono collaborare e fornire informazioni e materiali pertinenti in modo veritiero.

**Articolo 24** Sulla base dei requisiti di gestione del rischio, la dogana può designare porti per l'importazione di prodotti alimentari e può condurre ispezioni in luoghi designati. Gli elenchi dei porti designati e dei luoghi di ispezione designati sono annunciati dal GACC.

**Articolo 25** Durante l'importazione di prodotti alimentari, un importatore di prodotti alimentari o il suo agente deve fare una dichiarazione veritiera alla dogana in conformità con le leggi pertinenti.

**Articolo 26** La dogana effettua controlli di quarantena sulle importazioni di prodotti alimentari soggetti a esame di quarantena all'ingresso.

**Articolo 27** La dogana effettua esami di quarantena e approvazione delle importazioni di alimenti soggetti a esame di quarantena e approvazione di animali e piante in ingresso. Gli importatori di prodotti alimentari ottengono il permesso di quarantena per l'importazione di animali e piante prima di firmare un contratto o un accordo.

**Articolo 28** Le dogane effettuano ispezioni in loco delle importazioni di prodotti alimentari in conformità con i requisiti di sorveglianza; le ispezioni in loco includono, a titolo esemplificativo, i seguenti contenuti:

1. Se gli strumenti di trasporto e i siti di stoccaggio sono conformi ai requisiti di sicurezza e sanitari ;
2. Se il numero del contenitore, il numero del sigillo, l'etichettatura sull'imballaggio interno ed esterno e lo stato effettivo delle merci sono coerenti con la dichiarazione e i documenti allegati

- ;
3. Per gli alimenti di origine animale o vegetale, se i materiali di imballaggio e lettiera presentano problemi previsti dall'articolo 22 dei regolamenti per l'attuazione della legge della Repubblica popolare cinese sull'ingresso e l'uscita dalla quarantena di animali e piante ;
  4. Se l'imballaggio interno ed esterno è conforme agli standard nazionali di sicurezza alimentare e se vi sono contaminazioni, danni, danni causati dall'acqua o perdite;
  5. Se le etichette, i contrassegni e le istruzioni sull'imballaggio interno ed esterno sono conformi alle disposizioni delle leggi, dei regolamenti, degli standard nazionali di sicurezza alimentare e delle regole GACC ;
  6. Se il cibo ha le normali apparenze sensoriali che dovrebbe avere;
  7. Per gli alimenti congelati e refrigerati, se la freschezza e la temperatura centrale sono conformi ai requisiti, se vi sono lesioni, se la temperatura dell'ambiente congelato e refrigerato è conforme alle norme pertinenti, se l'apparecchiatura di controllo della temperatura nella catena del freddo è durante il normale funzionamento e se le registrazioni della temperatura sono conformi ai requisiti; se necessario, può essere eseguita una prova di ebollizione .

**Articolo 29** La dogana formula e attua i piani annuali di supervisione e campionamento della sicurezza alimentare delle importazioni a livello nazionale e piani di supervisione e campionamento ad hoc.

**Articolo 30** L'imballaggio, le etichette e i contrassegni delle importazioni di alimenti devono essere conformi alle disposizioni delle leggi, dei regolamenti e degli standard nazionali di sicurezza alimentare cinesi; se sono necessarie istruzioni sul prodotto, devono essere allegate le istruzioni in cinese.

Per le importazioni di carne fresca e congelata, l'imballaggio interno ed esterno deve avere etichette in cinese e inglese o in cinese e nella lingua del paese esportatore (regione) che siano fissate in modo sicuro, chiare e facili da riconoscere. Le etichette devono includere il seguente contenuto: paese (regione) di origine, nome del prodotto, numero di registrazione dell'impianto di produzione e numero di lotto. L'imballaggio esterno deve includere un'etichetta in cinese con le specifiche del prodotto, luogo di produzione (stato/provincia/città specifico), destinazione, data di produzione, durata di conservazione, temperatura di conservazione, ecc. La destinazione deve essere contrassegnata come Repubblica Popolare di Cina, con l'apposizione delle etichette ufficiali di ispezione e quarantena del paese esportatore (regione).

Per le importazioni di prodotti acquatici, l'imballaggio interno ed esterno deve avere etichette in cinese e inglese o cinese e nella lingua del paese esportatore (regione) che siano ferme, chiare e facili da riconoscere. L'etichetta deve includere i seguenti contenuti: nome del prodotto e nome scientifico, specifiche del prodotto, data di produzione, numero di lotto, durata di conservazione e condizioni di conservazione, metodi di produzione (cattura oceanica, pescata in acqua dolce o acquacoltura), zona di produzione (zona di pesca marittima, paese o regione di pesca d'acqua dolce, paese o regione da cui provengono i prodotti dell'acquacoltura), il nome/numero di registrazione/indirizzo (città/provincia/stato specifica) di tutti gli impianti di produzione e lavorazione coinvolti (compresi pescherecci, navi di lavorazione, navi da trasporto, e celle frigorifere indipendenti). La destinazione deve essere contrassegnata come Repubblica popolare cinese.

Sulle confezioni minime di vendita devono essere stampate le etichette cinesi degli alimenti salutari importati e degli alimenti destinati a diete speciali; (etichette cinesi) non devono essere apposte.

Se sono richiesti marchi/loghi speciali sull'imballaggio interno ed esterno delle importazioni di prodotti alimentari, tali requisiti devono essere seguiti.

**Articolo 31** Le importazioni di generi alimentari sono immagazzinate in un luogo designato o accreditato dalla dogana nel porto di arrivo; se le importazioni di cibo devono essere spostate, lo spostamento deve essere approvato dalla dogana e devono essere prese le necessarie misure di protezione di sicurezza in base ai requisiti della dogana.

I siti designati o accreditati devono soddisfare i requisiti previsti dalle leggi, dai regolamenti e dagli standard nazionali di sicurezza alimentare

**Articolo 32** Le importazioni di prodotti alimentari sfusi devono essere ispezionate al porto di sbarco in conformità con i requisiti della dogana.

**Articolo 33** Le importazioni di prodotti alimentari che sono state valutate conformi nella valutazione di conformità della dogana possono essere importate.

La dogana rilascia certificati di non conformità alle importazioni di prodotti alimentari valutati non conformi. Se le importazioni di prodotti alimentari falliscono in materia di sicurezza, salute o protezione ambientale, la dogana avviserà l'importatore per iscritto e incaricherà l'importatore di distruggere o restituire la merce. Se le importazioni di prodotti alimentari falliscono in altri articoli, il cibo può essere importato dopo il trattamento tecnico e aver superato la valutazione di conformità. Se le importazioni di prodotti alimentari non possono completare il trattamento tecnico entro il periodo di tempo specificato o falliscono nuovamente nella valutazione della conformità dopo il trattamento tecnico, la dogana incaricherà l'importatore di prodotti alimentari di distruggere o restituire il cibo.

**Articolo 34** Se incidenti di sicurezza alimentare all'estero possono causare rischi per la sicurezza alimentare in Cina, o la dogana rileva importazioni di alimenti non conformi nel suo lavoro di supervisione, o rileva altri problemi di sicurezza alimentare, il GACC e i suoi uffici doganali autorizzati possono, sulla base dei risultati della valutazione del rischio, imporre il controllo misure sulle importazioni di prodotti alimentari, come l'aumento della percentuale di ispezioni e analisi a campione.

Se, dopo aver adottato misure di controllo compreso l'aumento della proporzione di ispezioni e analisi dei campioni, il GACC rileva nuovamente importazioni di alimenti non conformi o ha prove che dimostrino che il cibo importato pone gravi rischi per la sicurezza, il GACC e gli uffici doganali autorizzati direttamente subordinati al GACC possono richiedere agli importatori di alimenti di fornire rapporti di ispezione emessi da un istituto di ispezione qualificato per ciascun lotto (di alimenti importati). La dogana verifica i rapporti di prova presentati dagli importatori di prodotti alimentari.

**Articolo 35** Nelle seguenti circostanze, il GACC può, sulla base dei risultati della valutazione del rischio, adottare misure di controllo sugli alimenti pertinenti, come sospendere o vietare le importazioni:

1. C'è un grave focolaio di malattie animali o vegetali o un cambiamento significativo nella situazione della sicurezza alimentare nel paese esportatore (regione), che rende impossibile garantire efficacemente la sicurezza delle esportazioni di cibo verso la Cina;
2. Le importazioni di cibo sono contaminate da agenti patogeni infettivi in quarantena, o vi sono prove che dimostrano che (il cibo) potrebbe diventare un vettore di malattie infettive in quarantena e non esiste un trattamento sanitario efficace da adottare;
3. Le importazioni di prodotti alimentari oggetto delle misure di controllo doganale di cui all'articolo 34 comma 2 del presente Provvedimento risultano nuovamente non conformi in materia di sicurezza, salute e tutela dell'ambiente ;
4. L'impianto di produzione all'estero viola le leggi e i regolamenti cinesi pertinenti e le circostanze sono gravi; o
5. Altre informazioni indicano che gli alimenti rilevanti comportano rischi significativi per la sicurezza .

**Articolo 36** Quando il rischio per la sicurezza delle importazioni alimentari è stato ridotto a un livello gestibile, il GACC e gli uffici doganali autorizzati direttamente subordinati al GACC possono revocare le corrispondenti misure di controllo nei seguenti modi:

1. Gli alimenti soggetti alle misure di controllo di cui all'articolo 34 comma 1 delle presenti Misure, che non presentano non conformità entro il periodo di tempo specificato e i lotti possono essere liberati dalle misure di controllo sulla base di una valutazione del rischio ;
2. Per gli alimenti soggetti alle misure di controllo di cui all'articolo 34, paragrafo 2, delle presenti misure, la dogana può, sulla base di una valutazione dei rischi, revocare le misure di controllo se il paese (regione) esportatore ha adottato

le misure preventive e la valutazione del rischio del GACC dimostrano che (misure) salvaguardano la sicurezza alimentare e controllano l'epidemia di animali/piante, o non vi sono alimenti non conformi entro il periodo di tempo e i lotti specificati da quando sono state implementate le misure di controllo.

3. Gli alimenti soggetti a misure di controllo, compresa la sospensione o il divieto di importazione, possono essere esentati dalle misure di controllo se l'autorità competente del paese (regione) esportatore ha adottato misure di controllo del rischio e l'alimento supera la valutazione GACC; alla ripresa delle importazioni di prodotti alimentari il GACC può, a seconda della valutazione, adottare le misure di controllo previste dall'articolo 34 delle presenti Misure.

**Articolo 37** Se le importazioni di prodotti alimentari non sono conformi a leggi, regolamenti o standard nazionali di sicurezza alimentare, o quando vi sono prove che dimostrino che le importazioni di prodotti alimentari possono nuocere alla salute umana, gli importatori di prodotti alimentari devono, in conformità con le disposizioni dell'articolo 63 e dell'articolo 94, paragrafo 3, del Legge sulla sicurezza, interrompere immediatamente l'importazione, la vendita e l'uso del cibo; richiamare i cibi; informare i produttori, gli operatori alimentari e i consumatori interessati; e registrare il richiamo e la notifica. L'importatore deve segnalare il richiamo, la notifica e lo smaltimento degli alimenti all'ufficio doganale locale.

### Capitolo III Alimenti per l'esportazione

**Articolo 38** (cinese) I produttori di alimenti per l'esportazione devono garantire che il loro cibo per l'esportazione sia conforme agli standard del paese (regione) di importazione o al contratto; se i trattati e gli accordi internazionali conclusi o a cui ha partecipato la Cina hanno requisiti speciali, tali requisiti nei trattati o accordi internazionali devono essere seguiti.

Se il paese (regione) importatore non dispone di uno standard idoneo, né il contratto ha requisiti, e i trattati/accordi internazionali conclusi o a cui la Cina ha concluso non hanno requisiti pertinenti, i produttori di alimenti esportati devono garantire che i loro alimenti per l'esportazione siano conformi a gli standard nazionali di sicurezza alimentare della Cina.

**L'articolo 39** La dogana attua il controllo sugli alimenti destinati all'esportazione. Le misure di supervisione per l'esportazione di prodotti alimentari includono l'archiviazione dei registri delle colture e degli allevamenti di materie prime, l'archiviazione dei registri dei produttori di alimenti esportati, la verifica delle strutture, la revisione dei documenti, l'ispezione in loco, la supervisione e l'analisi dei campioni, l'ispezione dei campioni nei porti, la verifica delle notifiche all'estero, e varie combinazioni di tali misure.

**Articolo 40** I materiali per la produzione di colture o allevamenti utilizzati negli alimenti per l'esportazione devono essere registrati presso l'ufficio doganale locale.

Il GACC annuncia in modo uniforme l'elenco delle colture di materie prime e degli allevamenti di animali che hanno un'archiviazione record; le procedure e i requisiti per l'archiviazione dei record sono formulati dal GACC.

**L'articolo 41** La dogana controlla le colture e gli allevamenti di animali registrati mediante revisione dei documenti, ispezioni in loco e verifiche delle strutture, ecc.

**Articolo 42** Una struttura per l'esportazione di prodotti alimentari deve archiviare i registri presso la dogana locale; la procedura e i requisiti per l'archiviazione dei record sono formulati dal GACC.

**Articolo 43** Quando un paese straniero (regione) richiede la registrazione degli impianti di produzione alimentare che esportano cibo nel paese (regione) e richiede la raccomandazione GACC, l'impianto di produzione alimentare deve rivolgersi all'ufficio doganale locale; l'ufficio doganale locale effettua una verifica iniziale e segnala la (domanda) al GACC.

GACC gestisce le raccomandazioni sulla registrazione delle strutture con altri paesi in base al credito delle strutture, alla supervisione e alla verifica iniziale degli uffici doganali locali; le procedure e i requisiti pertinenti per le raccomandazioni sulla registrazione delle strutture in altri paesi sono formulati dal GACC.

**Articolo 44** I produttori di alimenti esportati stabiliscono un sistema di controllo della sicurezza e dell'igiene alimentare completo e tracciabile e garantiscono il funzionamento efficace del

sistema, assicurano che il processo di produzione, lavorazione e stoccaggio sia conforme alle leggi, ai regolamenti e ai requisiti di salute e sicurezza per l'esportazione produttori di cibo della Cina; se le leggi e i regolamenti del paese di importazione (regione) e i relativi trattati e contratti internazionali hanno requisiti speciali, tali requisiti devono essere seguiti.

I produttori di alimenti esportati devono stabilire un sistema di valutazione del fornitore, un sistema di registrazione delle ispezioni in ricezione, un sistema di registrazione della produzione, un sistema di registrazione delle ispezioni alla consegna, un sistema di tracciabilità per le esportazioni di prodotti alimentari e un meccanismo di smaltimento per gli alimenti non conformi. Le registrazioni pertinenti devono essere autentiche e valide e conservate per almeno sei mesi dopo la scadenza della durata di conservazione degli alimenti; se la durata di conservazione non è specificata, le registrazioni devono essere conservate per non meno di due anni.

**Articolo 45** I produttori di alimenti esportati garantiscono che i metodi di imballaggio e trasporto degli alimenti destinati all'esportazione siano conformi ai requisiti di sicurezza alimentare.

**Articolo 46** I produttori di alimenti esportati devono indicare sulla confezione il numero di registrazione, il nome del prodotto, il numero del lotto di produzione e la data di produzione.

Se il paese (regione) o il contratto importatore ha requisiti speciali, gli articoli sopra etichettati possono essere modificati dagli impianti di produzione con l'approvazione della dogana direttamente sotto GACC, purché i prodotti rimangano tracciabili.

**L'articolo 47** Dogana sovrintende al funzionamento dei sistemi di controllo della sicurezza alimentare e dei servizi igienico-sanitari dei produttori di alimenti esportati nella regione. La supervisione comprende ispezioni di routine e ispezioni annuali.

Le ispezioni possono essere condotte attraverso la revisione dei documenti, ispezioni in loco e verifiche delle strutture, ecc.

**Articolo 48** L'ufficio doganale del luogo di origine effettua i controlli e la quarantena sugli alimenti destinati all'esportazione a norma di legge.

Il GACC può, allo scopo di facilitare il commercio estero e l'ispezione/quarantena di esportazione di alimenti, designare uffici doganali in altri luoghi per eseguire l'ispezione e la quarantena.

**Articolo 49** I produttori o esportatori di prodotti alimentari esportatori devono presentare domanda all'ufficio doganale nel luogo di origine o dove le merci sono assemblate per la supervisione della dichiarazione pre-esportazione in conformità con le leggi, i regolamenti e le disposizioni della GACC.

Dopo che l'ufficio doganale del luogo di origine o del luogo di assemblaggio delle merci ha accettato la domanda di supervisione della dichiarazione pre-esportazione, esegue l'ispezione in loco, la supervisione e l'analisi a campione dell'alimento esportato che richiede l'ispezione e la quarantena in conformità con le leggi.

**Articolo 50** Le dogane formulano i piani annuali di supervisione della sicurezza alimentare delle esportazioni nazionali e dei campioni e attuano i piani.

**Articolo 51** Se l'ispezione in loco e l'analisi a campione della dogana dimostrano che il cibo per l'esportazione è conforme ai requisiti di esportazione, la dogana emette certificati e approva le esportazioni. Se il paese (regione) importatore modifica i requisiti sul formato o sul contenuto del certificato, la dogana, con l'approvazione del GACC, può modificare il formato e il contenuto del certificato.

Se l'ispezione in loco e l'analisi dei campioni da parte della dogana dimostrano che il cibo per l'esportazione non è conforme ai requisiti, la dogana emette notifiche scritte all'esportatore o al suo agente. Se un alimento rilevante per l'esportazione può essere sottoposto a trattamento tecnico, l'alimento può essere esportato solo dopo che tale trattamento tecnico è stato effettuato e l'alimento è conforme; se il trattamento tecnico non può essere effettuato, o il cibo per l'esportazione è ancora non conforme dopo il trattamento tecnico, il cibo non può essere esportato.

**Articolo 52** Gli esportatori di prodotti alimentari o i loro agenti, quando esportano prodotti alimentari, devono fare una dichiarazione alla dogana secondo le leggi.

**Articolo 53** La dogana effettua controlli sugli alimenti destinati all'esportazione nei porti; gli alimenti che non superano le ispezioni non possono essere esportati.

**Articolo 54** Prendendo atto dell'esportazione di prodotti alimentari notificati da organizzazioni internazionali e governi d'oltremare a causa di problemi di sicurezza, il GACC effettua la verifica (delle notifiche) e adotta misure di controllo, compreso l'adeguamento del rapporto dei test sui campioni in base alle esigenze, chiedendo all'esportatore di alimenti di fornire ispezione rapporti emessi da un istituto di controllo qualificato per ciascun lotto (di esportazione), o ritirando la raccomandazione all'autorità competente d'oltremare per la registrazione.

**Articolo 55** Individuando problemi di sicurezza alimentare all'esportazione che hanno causato o possono causare danni alla salute e alla vita umana, il produttore o l'operatore dell'alimento esportato intraprende immediatamente le azioni appropriate per evitare o mitigare tale danno e segnalare il problema di sicurezza all'ufficio doganale locale.

**Articolo 56** Rilevando problemi di sicurezza negli alimenti destinati all'esportazione, la dogana ne informa il governo municipale dello stesso livello e l'autorità per la sicurezza alimentare del governo di livello superiore.

## Capo IV Vigilanza e amministrazione

**Articolo 57** In conformità con l'articolo 100 della legge sulla sicurezza alimentare, il GACC raccoglie e classifica le informazioni sulla sicurezza relative all'importazione e all'esportazione di alimenti e stabilisce il sistema di gestione delle informazioni sulla sicurezza alimentare per l'importazione e l'esportazione.

Gli uffici doganali a tutti i livelli raccolgono e raccolgono informazioni sull'importazione ed esportazione sulla sicurezza alimentare nella loro regione e raccolgono informazioni designate dalle autorità di livello superiore; tali informazioni devono essere notificate al governo municipale locale, alle agenzie governative competenti, alle istituzioni e alle strutture della regione. Se le informazioni notificate riguardano altre regioni, devono essere tempestivamente notificate alle dogane delle regioni interessate.

Oltre alle informazioni sulla sicurezza alimentare per l'importazione e l'esportazione previste dall'articolo 100 della legge sulla sicurezza alimentare, le dogane devono raccogliere e classificare le informazioni relative alle misure di barriera tecnica al commercio estero sugli alimenti.

**Articolo 58** Analisi doganali sull'importazione e l'esportazione delle informazioni sulla sicurezza alimentare raccolte; sulla base delle conclusioni dell'analisi, la dogana determina le misure di controllo corrispondenti.

**Articolo 59** Notando incidenti o malattie in materia di sicurezza alimentare in Cina o all'estero che possono influire sulla sicurezza delle importazioni ed esportazioni di alimenti o rilevando gravi problemi di sicurezza alimentare nelle importazioni ed esportazioni di alimenti, gli uffici doganali direttamente subordinati al GACC riferiscono tempestivamente i risultati al GACC. Il GACC emetterà avvisi di rischio di conseguenza, emetterà notifiche di avviso di rischio all'interno del sistema doganale e notificherà i dipartimenti del Consiglio di Stato per la sicurezza alimentare, la salute e l'agricoltura. Gli avvisi di rischio vengono emessi ai consumatori quando necessario.

Laddove il GACC emetta avvisi di avvertenza sui rischi, (la dogana deve) seguire i requisiti delle avvertenze sui rischi e adottare misure di controllo sugli alimenti importati ed esportati ai sensi delle disposizioni degli articoli 34, 35, 36 e 54.

**Articolo 60** La dogana formula piani nazionali annuali di monitoraggio del rischio per la sicurezza alimentare delle importazioni e delle esportazioni; in base ai piani, i dati e le informazioni pertinenti sulle malattie di origine alimentare, la contaminazione degli alimenti e i fattori dannosi nelle importazioni ed esportazioni di alimenti sono raccolti sistematicamente e continuamente

**Articolo 61** Se gli incidenti di sicurezza alimentare all'estero possono avere un impatto sulla Cina, o la valutazione ritiene che tali incidenti possano comportare rischi incontrollabili, il GACC può seguire le pratiche internazionali per emettere direttamente avvisi di rischio nel sistema doganale o emettere avvisi di rischio ai consumatori e adottare le misure di controllo di cui agli articoli 34, 35 e 36.

**L'articolo 62 della dogana** formula e attua il piano di risposta alle emergenze per gli incidenti di sicurezza di emergenza relativi all'importazione e all'esportazione di prodotti alimentari.

**Articolo 63** Nell'assolvimento dei propri doveri di sorveglianza della sicurezza alimentare all'importazione e all'esportazione, la dogana ha il diritto di adottare le seguenti misure:

1. Entrare nelle strutture produttive e operative per effettuare ispezioni in loco ;
2. Condurre test a campione di alimenti nella produzione e nelle operazioni;
3. Controllare e copiare contratti, fatture, libri contabili e altri documenti pertinenti ;
4. Sequestrare e detenere alimenti che si sono dimostrati non conformi agli standard nazionali di sicurezza alimentare, alimenti che presentano rischi per la sicurezza o alimenti prodotti o venduti illegalmente .

**L'articolo 64 La dogana** attua la gestione del credito sugli impianti di importazione ed esportazione.

**L'articolo 65 La dogana**, in conformità con le leggi, conduce audit e verifiche sui produttori e operatori di importazione ed esportazione di alimenti, e le colture e gli allevamenti che richiedono registrazioni (con GACC).

**Articolo 66** Gli alimenti che transitano attraverso la Cina devono essere conformi ai requisiti normativi del GACC per le merci in transito. Durante il trasporto, il cibo non deve essere disimballato o rimosso dall'attrezzatura di trasporto senza l'approvazione della dogana; il cibo in transito deve essere trasportato fuori dalla Cina entro il periodo specificato.

**Articolo 67** In caso di disaccordo con il risultato di un test doganale, un produttore o operatore di prodotti alimentari importati o esportati può richiedere di ripetere il test conformemente alle misure per il nuovo test di prodotti di importazione ed esportazione.

La dogana rifiuta di ripetere il test delle domande in una delle seguenti circostanze:

1. I risultati dei test mostrano che gli indicatori microbiologici superano il limite;
2. I campioni di riserva per il nuovo test hanno superato la durata di conservazione; o
3. I campioni di backup non possono essere utilizzati per la ripetizione del test per altri motivi.

## **Capo V Responsabilità Legale**

**Articolo 68** Se il contenuto della registrazione di un importatore di prodotti alimentari è cambiato e l'importatore non richiede una modifica della registrazione alla dogana, la dogana può emettere un avvertimento se le circostanze sono gravi.

Se un importatore di alimenti fornisce informazioni false per l'archiviazione di documenti, la dogana impone una multa inferiore a 10.000 yuan.

**Articolo 69** Se un produttore o un operatore di alimenti importati/esportati in Cina rifiuta di collaborare con la dogana nella verifica della sicurezza alimentare in importazione ed esportazione, rifiuta di accettare richieste o rifiuta richieste di materiali, o le risposte e i materiali forniti non sono coerenti con il situazione reale, la dogana emette un avvertimento al produttore o all'operazione o impone una multa inferiore a 10.000 yuan.

**Articolo 70** Trovare etichette cinesi non apposte sugli alimenti preconfezionati importati o le etichette cinesi non sono conformi a leggi, regolamenti e standard nazionali di sicurezza alimentare e l'importatore di alimenti si rifiuta di distruggere, restituire o prendere il trattamento

tecnico del cibo come richiesto dalla dogana, la dogana emette un avvertimento o impone una multa inferiore a 10.000 yuan.

**Articolo 71** Se un'entità porta via cibo importato dal sito designato o accreditato della dogana senza approvazione, la dogana incarica l'entità di adottare misure correttive e impone una multa inferiore a 10.000 yuan.

**Articolo 72** Un'entità che rientri nelle seguenti circostanze nell'ambito di "mancato rispetto delle disposizioni della legge sulla sicurezza alimentare per l'esportazione di alimenti" di cui all'articolo 129.1.3 della legge sulla sicurezza alimentare dovrebbe essere punita dalla dogana ai sensi dell'articolo 124 della legge sulla sicurezza alimentare:

1. Passa, senza approvazione, all'esportazione di alimenti che hanno superato la supervisione doganale e i test dei campioni e la dogana ha emesso i certificati per il prodotto;
2. Esporta cibo adulterato o contraffatto, sostituisce cibo di bassa qualità con cibo di alta qualità o sostituisce cibo non conforme con cibo conforme ;
3. Esporta alimenti prodotti da stabilimenti di produzione che non hanno ottenuto la registrazione anagrafica;
4. Esporta alimenti prodotti da una struttura non registrata in un paese (regione) che ha requisiti di registrazione per le strutture di produzione alimentare; o esporta alimenti prodotti da una struttura registrata, ma il prodotto non rientra nell'ambito delle categorie di alimenti registrati ;
5. Gli alimenti destinati all'esportazione non sono prodotti utilizzando materiali provenienti da colture o allevamenti che hanno ottenuto la registrazione ; o
6. Il produttore o l'operatore di alimenti destinati all'esportazione rientra nelle circostanze prescritte dagli articoli 123, 124, 125 e 126 della legge sulla sicurezza alimentare e l'alimento esportato non è conforme ai requisiti del paese (regione) di importazione .

**Articolo 73** Chiunque viola le disposizioni delle presenti Misure e costituisce reato è indagato per responsabilità penale a norma di legge.

## Capo VI Disposizioni supplementari

**Articolo 74** La sorveglianza sulla sicurezza delle aree soggette a sorveglianza doganale speciale, delle zone soggette a vincolo, dei prodotti alimentari acquistati sui mercati, dei prodotti alimentari scambiati attraverso il commercio frontaliero su piccola scala o il commercio di baratto dovrebbe essere effettuata in conformità alle norme GACC pertinenti.

**Articolo 75** La sorveglianza sulla sicurezza dell'importazione e dell'esportazione di prodotti alimentari tramite posta, consegna espressa, commercio elettronico transfrontaliero al dettaglio o trasportati da viaggiatori dovrebbe essere effettuata in conformità alle pertinenti norme GACC.

**Articolo 76** Campioni, regali, doni, mostre o donazioni per scopi non commerciali, alimenti esenti da dazi, alimenti importati o esportati per uso pubblico o privato da ambasciate/consolati di altri paesi, alimenti per uso pubblico o privato da ambasciate/ consolati e personale, gli alimenti per uso privato da parte del personale delle strutture cinesi di stanza all'estero dovrebbero essere disciplinati dalle disposizioni pertinenti del GACC.

**Articolo 77** I produttori e gli operatori di importazione ed esportazione di prodotti alimentari di cui alle presenti Misure comprendono impianti di produzione all'estero ed esportatori/agenti che esportano alimenti in Cina, importatori di alimenti, impianti che producono alimenti per l'esportazione, esportatori e personale correlato.

Gli impianti di produzione all'estero di alimenti importati in queste Misure includono impianti all'estero che si occupano di produzione, lavorazione e stoccaggio di alimenti esportati in Cina.

Gli importatori e gli esportatori di alimenti importati in queste misure includono esportatori o agenti esteri che esportano alimenti in Cina o importatori di alimenti.

**L'articolo 78** GACC è responsabile dell'interpretazione di queste misure.

**Articolo 79** Queste misure entrano in vigore il 1 gennaio 2022. Le misure amministrative sulla sicurezza alimentare di importazione ed esportazione emanate con decreto AQSIQ 144 del 13 settembre 2011 e riviste con decreto AQSIQ 184 del 18 ottobre 2016 e decreto GACC 243 del 23 novembre , 2018, le Misure per l'Amministrazione dell'Ispezione e la Quarantena del Miele Esportato emanate come Decreto AQSIQ 20 del 22 febbraio 2000 e rivisto dal Decreto GACC 238 del 28 Aprile 2018, le Misure per la Vigilanza e l'Amministrazione dell'Ispezione e della Quarantena del Miele Importato ed esportati prodotti acquatici rilasciati come decreto AQSIQ 135 il 4 gennaio 2011 e rivisti dal decreto GACC 243 il 23 novembre 2018, le misure per la supervisione e l'amministrazione dell'ispezione e la quarantena dei prodotti a base di carne importati ed esportati rilasciate come decreto AQSIQ 136 il gennaio 4, 2011 e rivisto dal Decreto GACC 243 del 23 novembre 2018, le Misure per la Vigilanza e l'Amministrazione dell'Ispezione e della Quarantena delle Importazioni ed Esportazioni D ariosi Prodotti rilasciati come Decreto AQSIQ 152 il 24 gennaio 2013 e rivisti dal Decreto GACC 243 il 23 novembre 2018, nonché le Disposizioni amministrative sull'archiviazione dei produttori di alimenti esportati rilasciate come Decreto AQSIQ 192 il 14 novembre 2017 e rivisti da Contestualmente sarà annullato il Decreto GACC 243 del 23 novembre 2018 .